

OMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO :

AREE P.E.E.P. - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE
RIMOZIONE A TITOLO ONEROSO DI TUTTI I VINCOLI
PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici**, del mese di **febbraio**, alle ore **diciannove** e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TREVISAN FABIANO	Sindaco	X	
MANZIN ELISA	Consigliere	X	
LICCARDO DOMENICO	Consigliere	X	
BOERI FABRIZIO	Consigliere	X	
STANGALINI SIMONE	Consigliere	X	
GAROZZO MICHELE	Consigliere	X	
RAMATI SIMONA	Consigliere	X	
FRASCA CARMELO	Consigliere	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere	X	
BAGATIN CARLO	Consigliere	X	
PORTA MAURIZIO	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ARMANDO PASSARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TREVISAN FABIANO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 8 del 16/02/2021

Oggetto: AREE P.E.E.P. - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

RIMOZIONE A TITOLO ONEROSO DI TUTTI I VINCOLI
PROVVEDIMENTI

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente nel territorio nazionale, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza via *Gotomeeting*. Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario comunale riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco, constatata la partecipazione attiva del Segretario comunale dichiara aperta la discussione. Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di GARBAGNA NOVARESE ha approvato ed attuato, a partire dall'anno 1987 del secolo scorso, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71, i Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) ex L. 167/1962, stipulando, nell'ambito degli stessi Piani, le relative convenzioni per la cessione del diritto di superficie o di proprietà delle stesse aree;
- per espressa previsione di legge, da tali convenzioni scaturisce un vincolo relativo alla determinazione del prezzo di cessione e del canone di locazione degli alloggi, che pertanto possono essere immessi nel mercato solo a tali determinate condizioni;
- la rimozione del vincolo è consentita previa corresponsione di un corrispettivo e stipula di apposita convenzione nel rispetto della L. 448/1998 art. 31 comma 49-bis;
- con deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/2012 così come modificata dalla deliberazione C.C.n. 5 del 17/04/2012 il Consiglio Comunale al quale tale competenza era stata attribuita con D.L. 216/2011 convertito in L. 14/2012, all'art. 29, comma 16-*undecies*, stabiliva i criteri per la determinazione di detto corrispettivo, definendo altresì la procedura per la rimozione di detti vincoli oltre che per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ai sensi dell'art. 31, comma 47 della L. 448/98 e approvando contestualmente REGOLAMENTO e gli Schemi di convenzione;
- le convenzioni per la rimozione dei vincoli e per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà vengono stipulate dal Responsabile del Servizio Tecnico nel rispetto della stessa deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/2012 il Consiglio Comunale, così come modificata dalla deliberazione C.C. n. 5 del 17/04/2012;
- considerato che, per effetto del D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018 art. 25-*undecies* il disposto dell'articolo 31 comma 49-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato così riformulato: *"I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in*

sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. [... omissis...] " introducendo di fatto le seguenti modifiche:

- i vincoli possono essere rimossi con scrittura privata autenticata, oltre che con atto pubblico, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
- la richiesta di rimozione può essere presentata dalle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile;
- la percentuale del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, che determina il corrispettivo per la rimozione dei vincoli, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- lo stesso decreto individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo;

VISTO il decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata" di cui al sopra citato art. 31 comma 49-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicato sulla Gazzetta serie generale n. 280 Ufficiale in data 10/11/2020, con entrata in vigore dal 25/11/2020;

ATTESO che, per effetto della succitata regolamentazione, occorre procedere all'approvazione dei nuovi schemi di convenzione-tipo prendendo atto che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli dovrà essere determinato secondo quanto disposto da detto decreto ministeriale;

RILEVATO che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli, secondo quanto disposto dal decreto, decresce in funzione del tempo trascorso dalla stipula della originaria convenzione e dipende dalla durata di quest'ultima;

CONSIDERATO che il comune di Garbagna Novarese ha stipulato le seguenti convenzione per la cessione delle aree PEEP in proprietà o in diritto di superficie:

- 1) Convenzione stipulata Notaio PAOLO PEDRAZZOLI in data 01/10/1987 Rep. 9199 Racc.10410 (prima dell'entrata in vigore della L. 179/1992);

Registrato a Novara il 16/10/1987 al n. 1231 serie 1 - Convenzione di durata 99 anni

ASSEGNATARI AREA PEEP: COOPERATIVA EDILIZIA SAN GIORGIO ARL

Foglio 14 mappale 348

ASSEGNATARI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Deliberazione C.C. nn. 33 e 34 in data 29/05/1987

Alloggi n. 12 e autorimesse n. 12

Nella convenzione è previsto:

- Art. 7 – criteri e modalità per la determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi e delle autorimesse
- Art. 8 - determinazione del prezzo delle cessioni successive alla assegnazione e suo aggiornamento

- 2) **Convenzione stipulata Notaio PAOLO PEDRAZZOLI in data 18/02/1992 Rep. 40991 Racc. 14523 (prima dell'entrata in vigore della L. 179/1992) ai sensi dell'art. 35 della L. 22/10/1971 n.865**

Registrato a Novara il 05/03/1992 al n. 994 serie 1.

Deliberazione C.C. n. 67 in data 22/11/1991

ASSEGNATARI AREA PEEP: CONSORZIO IMPRESE EDILI NOVARESI SRL

ASSEGNATARI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Foglio 14 mappale 959

Alloggi n. 8 e autorimesse n. 2 in diritto di superficie – convenzione di durata di 99 anni

ASSEGNATARI IN PROPRIETA'

Foglio 14 mappali 975, 974, 973, 972, 971, 970 e 982

VILLETTE A SCHIERA Via Giovanni XXIII in diritto di proprietà n. 6 e n. 4 autorimesse (non viene indicata la durata della convenzione)

Nella convenzione è previsto:

- Art. 6 – criteri e modalità per la determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi
- Art. 8 – aggiornamento del prezzo di prima cessione degli alloggi

Non è previsto nulla per ciò che riguarda le cessioni successive alla prima.

3) Convenzione stipulata Notaio ANDREA MILANO in data 13/01/2005 Rep. 15436 Racc. 3555 Registrato a Novara il 21/01/2005 al n. 308 serie 1.

Durata anni 20

ASSEGNATARI AREA PEEP1: DEMIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL

ASSEGNATARI IN DIRITTO IN PROPRIETA'

Foglio 14 mappali 1493, 1498, 1501, 1499, 1496, 1488, 1503, 1486, 1500 e 1497 con area di pertinenza degli edifici, con strada privata 3.609,81 mq – Via Verdi;

4) Convenzione stipulata Notaio GIUSEPPE MITTINO in data 31/03/2005 Rep. 440.364 Racc. 27.940 - Durata anni 20

ASSEGNATARI AREA PEEP2: "SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL" e "LA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL"

ASSEGNATARI IN DIRITTO IN PROPRIETA'

Foglio 14 mappali 1701, 1700, 1699, 1702, 1703, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1429, 1664, 1665, 1666, 1661, 1662, 1663 e 1660 con area di pertinenza degli edifici, con strada privata 4.086,84 mq – Via Verdi;

RILEVATO che le convenzioni di cui al punto 2) a suo tempo stipulate dal Comune di Garbagna Novarese per la cessione delle aree PEEP in proprietà la durata non è indicata;

RITENUTO, per uniformità, di dover assumere per la sopra citata convenzione di cui al precedente punto 2 una durata convenzionale pari a 20 anni in analogia alle altre convenzioni stipulate in per l'assegnazione del diritto di edificare in regime di proprietà così come stabilito da deliberazione C.C. n. 33 in data 10/06/2004 e deliberazione C.C. n. 59 del 06/12/2004 così come adeguate a seguito dell'entrata in vigore della L. 135 del 07/08/2012;

RILEVATO che l'adozione di una durata convenzionale di anni 20 trova fondamento giuridico nel combinato disposto dell'art. 31 c. 46 della legge 448/1998 e dell'art. 8 della legge n. 10/1977, poi abrogato e riproposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971 possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8 della legge n. 10/77, ora dalla convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001, per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni, pertanto "non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni", diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

RILEVATO INOLTRE che dalla data di stipula della convenzione che ha accompagnato la cessione in proprietà delle aree prima citate sono già decorsi i 20 anni e che pertanto la stessa

possa considerarsi scaduta;

IN RELAZIONE al problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata, soggetti al vincolo della determinazione del prezzo, esso è stato oggetto, nel tempo, di una articolata e a volte contraddittoria applicazione anche giurisprudenziale, che ha risentito della successione di emendamenti della disciplina legale;

Con la finalità di fornire certezza interpretativa, la questione è stata sottoposta alla Corte di Cassazione a sezioni riunite, la quale si è pronunciata con Sentenza a Sezioni riunite, n. 18135 del 16 settembre 2015 sulla problematica della estensione del vincolo, relativo al massimo prezzo di cessione ovvero di locazione degli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata, convenzionata ai sensi dell'art. 35, L. 865/71, anche ai sub- acquirenti successivi al soggetto concessionario;

Il medesimo collegio giudicante ha rilevato come vi sia stato un primo indirizzo giurisprudenziale (si veda Cassazione, Sezione II, 4 aprile 2011, n. 7630; Cassazione, Sezione II, 2 ottobre 2000, n. 13006) che ha valorizzato l'autonomia negoziale delle parti pervenendo alla conclusione che, sia i divieti di alienazione decennali e ventennali che i criteri normativi di determinazione del prezzo fossero applicabili solo al primo degli aventi causa e cioè al costruttore titolare di una concessione, e non ai successivi sub- acquirenti.

Al suddetto indirizzo giurisprudenziale sono state contrapposte le conclusioni attuali (2015) per le quali la disciplina vincolistica proviene da norme imperative, anche se per mezzo di convenzioni tra Comune e Concessionario, con la conseguenza che eventuali patti in violazione dei parametri legali circa il prezzo di vendita e/o di locazione sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 c.c. e sarebbero sostituiti con inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (ex art. 1339 e 1419, comma secondo, c.c.).

Accogliendo queste conclusioni i Giudici hanno affermato che, in difetto della apposita convenzione a di rimozione dei vincoli e previo pagamento di un corrispettivo, il vincolo di un prezzo massimo di cessione e/o locazione è opponibile anche ai sub-acquirenti del bene, intendendosi lo stesso come obbligazione "propter rem" che, quindi "segue il bene" prescindendo dalla titolarità dello stesso e di durata temporale indefinita;

VALUTATA la necessità/opportunità di conformarsi alla suddetta sentenza n. 18135/2015, l'Amministrazione comunale intende procedere, ai sensi dell'art. 31 -comma 49-bis e ter- della legge 448/1998, alla definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione/locazione contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 Legge 865/71 e alle convenzioni previste dall'art. 18 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 s.m. e i;

CONSIDERATO altresì che, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151, occorre prevedere le modalità e i termini per la concessione di una dilazione di pagamento del corrispettivo nei casi in cui venga richiesta dall'interessato, ferma restando la previsione della maggiorazione dell'importo dovuto con gli interessi legali e l'obbligo di presentazione di apposita garanzia fideiussoria da parte del richiedente;

valutato che la dilazione di pagamento possa essere accordata nei seguenti termini:

- 2 rate qualora l'importo sia inferiore a €. 4.000,00, la prima rata antecedentemente alla stipula della nuova convenzione, la seconda dopo sei mesi;
- 4 rate trimestrali qualora l'importo sia superiore a €. 4.000,00, la prima rata antecedentemente alla stipula della nuova convenzione, le successive a scadenza trimestrale.

RITENUTO di approvare la relazione contenente procedure e criteri, in merito alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e relative alla rimozione dei vincoli;

RITENUTO di approvare gli Schemi di Convenzione, allegati al presente provvedimento (allegati "B1", "B2"), per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ai sensi dell'art.31, comma 48 della L. 448/98 e per l'affrancazione dai vincoli relativi al prezzo massimo

di cessione e al canone massimo di locazione secondo le previsioni normative di cui al citato art. 31, comma 49-bis e/o, che sostituiscono quelli approvati con deliberazione C.C. n. 33 in data 10/06/2004 e deliberazione C.C. n. 59 del 06/12/2004 così come adeguate a seguito dell'entrata in vigore della L. 135 del 07/08/2012;

RITENUTO che per ogni istanza si provvederà con Determinazione S.T. alla quantificazione del corrispettivo di cui al comma 49bis dell'art. 31 della L. 449/1998 s.m.e.i. da versare unitamente ai diritti di istruttoria, prima della stipula dell'atto/convenzione, in caso di pagamento in un'unica rata del corrispettivo, e, in caso di concessione di dilazione di pagamento, con il pagamento della prima rata del corrispettivo;

RITENUTO *"In attuazione del principio di trasparenza, i comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento"* di cui all'art. 3 comma 1 del DM 151/2020 che debba essere pubblicato un avviso pubblico circa la possibilità di rimozione dei vincoli convenzionali prevista, inserendo nell'avviso, il modulo per la richiesta di rimozione dei vincoli convenzionali, allegato alla presente (Allegato 2).

VISTO che le spese inerenti e conseguenti tutti gli atti sono a carico dei richiedenti e che sul Comune non grava spesa alcuna;

VISTO che in tempi precedenti era stata depositata agli atti una richiesta di affrancazione dei vincoli e che la stessa era stata istruita con le modalità stabilite con Deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/2012 così come modificata dalla deliberazione C.C. n. 5 del 17/04/2012 il Consiglio Comunale, al quale tale competenza era stata attribuita con D.L. 216/2011 convertito in L. 14/2012, all'art. 29, comma 16-*undecies*, stabiliva i criteri per la determinazione di detto corrispettivo;

DI STABILIRE in euro 200,00 (duecento/00) le spese di istruttoria non rimborsabili relative alle pratiche per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per la rimozione del vincolo, da versare da parte del richiedente all'atto dell'istanza;

VISTO:

- l'art. 35 della L. 865/1971;
- l'art. 31, commi 47 e seguenti della L. 448/1998;
- l'art. 18 del DPR 380/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.M. Economia e Finanze 151/2020
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere di regolarità reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DEFINIRE la procedura ed il relativo corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, ai sensi dell'art. 31, commi 47 e 48 della L. 448/98, come stabiliti nella relazione/allegato "1" depositata agli atti, per gli alloggi realizzati in base a convenzioni ex L 865/71 che hanno costituito un diritto di superficie sulle aree;
- 3) DI DEFINIRE la procedura ed il relativo corrispettivo per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti ex L. 865/71 sugli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 49-*bis* della L. 448/98 e dal D.M. Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151, come stabiliti nella relazione/allegato "1" depositata agli atti;

- 4) DI APPROVARE gli Schemi di Convenzione di cui agli allegati "B1" e "B2", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ai sensi dell'art. 31, commi 47 e 48 della L. 448/98 e/o per l'affrancazione dai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 49-bis della L. 448/98;
- 5) DI STABILIRE in euro 200,00 (duecento/00) le spese di istruttoria non rimborsabili relative alle pratiche per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per la rimozione del vincolo da versare da parte del richiedente all'atto dell'istanza;
- 6) DI PREVEDERE che la dilazione di pagamento del corrispettivo per la rimozione del vincolo prevista dal decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151 possa essere accordata nei seguenti termini:
 - 2 rate qualora l'importo sia inferiore a €. 4.000,00, la prima rata antecedentemente alla stipula della nuova convenzione, la seconda dopo sei mesi;
 - 4 rate trimestrali qualora l'importo sia superiore a €. 4.000,00, la prima rata antecedentemente alla stipula della nuova convenzione, le successive a scadenza trimestrale.
- 7) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Tecnico alla stipula delle convenzioni di cui ai precedenti punti, sulla base degli schemi allegati alla presente deliberazione, che preveda la corresponsione dell'importo determinato con le modalità di cui alla relazione/allegato "1", dando atto che potranno essere inserite successivamente, fatta salva ed impregiudicata la sostanza del presente provvedimento, eventuali integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i loro aspetti gli atti stessi, comprese le rettifiche per eventuali errori materiali relativi a descrizioni catastali, soggetti, superfici e valori o clausole d'uso o di rito;
- 8) DI DARE ATTO che per ogni istanza si provvederà con Determinazione S.T. alla quantificazione del corrispettivo di cui al comma 49bis dell'art. 31 della L. 449/1998 s.m.e.i. da versare unitamente ai diritti di istruttoria, prima della stipula dell'atto/convenzione, in caso di pagamento in un'unica rata del corrispettivo, e, in caso di concessione di dilazione di pagamento, con il pagamento della prima rata del corrispettivo;
- 9) DI PREVEDERE che, *"In attuazione del principio di trasparenza, i comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento"* di cui all'art. 3 comma 1 del DM 151/2020 venga pubblicato un avviso pubblico circa la possibilità di rimozione dei vincoli convenzionali prevista, inserendo nell'avviso, il modulo per la richiesta di rimozione dei vincoli convenzionali, (Allegato 2);
- 10) DI DARE ATTO CHE per le precedenti richieste di affrancazione già istruite con le modalità stabilite dalla Deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/2012 così come modificata dalla deliberazione C.C. n. 5 del 17/04/2012 con le quali si stabilivano i criteri per la determinazione del dovuto corrispettivo, è stabilito che l'importo del corrispettivo venga rimodulato, su istanza di parte, secondo quanto previsto dal primo decreto Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151, includendo altresì le spese di istruttoria;
- 11) DI DARE ATTO che le spese inerenti e conseguenti tutti gli atti sono a carico dei richiedenti e che sul Comune non grava spesa alcuna;
- 12) DI DARE ATTO che la presente deliberazione integra e sostituisce la deliberazione C.C. n.33 in data 10/06/2004 e la deliberazione C.C. n. 59 del 06/12/2004 così come adeguate a

seguito dell'entrata in vigore della L. 135 del 07/08/2012.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il risultato favorevole unanime della votazione,

delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con la SEGUENTE MOTIVAZIONE: per dare attuazione a quanto disposto nel deliberato.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(F.to TREVISAN FABIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ARMANDO PASSARO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 23/02/2021

Garbagna Novarese, lì 23/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ARMANDO PASSARO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ARMANDO PASSARO)

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 23/02/2021

Il Segretario Comunale
Dr. ARMANDO PASSARO